

STATUTO DEL COMITATO REGIONALE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
DELL'UNIONE NAZIONALE DELLE PRO LOCO D'ITALIA



II A
ALLEGATO

83064/22995
al N. di Rep.

Titolo I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - COSTITUZIONE

- 1.1 Il "Comitato Regionale della Regione **FRIULI VENEZIA GIULIA** dell'UNIONE NAZIONALE DELLE PRO LOCO D'ITALIA" (di seguito denominato **UNPLI FRIULI VENEZIA GIULIA**), già **Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia**, riunisce le Pro Loco aderenti all'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia aventi sede nella Regione Friuli Venezia Giulia ed è contraddistinto dalla sigla **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA**.
- 1.2 Il logo ed emblema ufficiale dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** è costituito dal logo ufficiale dell'UNPLI, (affiancato da un ulteriore simbolo del Comitato Regionale).
- 1.3 L' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** è articolazione periferica a livello regionale dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, di cui rispetta lo Statuto nella sua interezza, riconoscendone la natura vincolante.
- 1.4 L' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** è un'associazione apartitica ed indipendente da qualsiasi ideologia, dotata di autonomia patrimoniale.
- 1.5 L' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** ha sede legale in **CODROIPO - Passariano** e può istituire una o più sedi operative.

Art. 2 - OGGETTO SOCIALE

- 2.1 L' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** coopera con le Istituzioni, con l'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia e con gli altri Comitati Regionali UNPLI per la promozione e la valorizzazione dell'Italia e della Regione **FRIULI VENEZIA GIULIA** in particolare, in campo turistico, culturale, ambientale, ecologico, naturalistico, sportivo e sociale, nell'ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili.
- 2.2 L' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività - compresa l'informazione, l'accoglienza turistica e la formazione - o dotarsi di qualsiasi struttura per realizzare i propri scopi in tutti i campi di cui all'oggetto sociale.
- 2.3 In quanto Comitato Regionale ai sensi dello Statuto dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia, l' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** ha il compito di:
 - a) rappresentare gli interessi delle Pro Loco associate nei confronti degli Organi istituzionali e di tutti gli enti pubblici e privati che operano a livello regionale e sub-regionale;
 - b) fungere da struttura di coordinamento delle Pro Loco associate e delle loro attività, attivando un efficiente servizio di segreteria ed eventualmente avvalendosi anche delle strutture periferiche;
 - c) attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza per le Pro Loco, anche tramite propri mezzi di stampa ed informatici.

Art. 3 - ASSOCIATI: ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA. DIRITTI E DOVERI

- 3.1 La qualifica di associato dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** è acquisita da tutte le Pro Loco della stessa regione regolarmente associate all'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia.
- 3.2 I requisiti inderogabili per l'iscrizione e la relativa documentazione sono codificati da apposito provvedimento emanato dal Consiglio Nazionale dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia.

- 3.3 Una Pro Loco si associa all' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** contestualmente all'iscrizione all'UNPLI Nazionale. Le Pro Loco di nuova iscrizione sono ammesse con deliberazione del Consiglio Regionale previa verifica dei requisiti di cui al precedente comma 3.2, sentito il parere del Presidente provinciale competente, ove esistente.
- 3.4 La Pro Loco iscritta è tenuta al versamento della quota associativa annua costituita dalla quota deliberata dal Consiglio Nazionale e dalla eventuale maggiorazione deliberata dall' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** per le proprie esigenze funzionali, in misura non superiore a quella stabilita da apposito regolamento nazionale.
- 3.5 La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile, e non sono ammessi soci temporanei.
- 3.6 Ogni associato ha pari diritto di voto, in ossequio al principio del voto singolo.
- 3.7 Alle Assemblee hanno diritto di voto le Pro Loco che abbiano versato la quota associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, entro il termine previsto con apposito regolamento e comunque prima della data di svolgimento di ogni Assemblea.
- 3.8 Gli associati hanno pari diritto di:
- a) ricevere annualmente la tessera associativa dell'UNPLI;
 - b) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente connessi;
 - c) partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall'UNPLI;
 - d) avere puntuale informazione sull'attività dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** nei limiti e con le modalità previste dalle leggi e dal presente Statuto;
 - e) svolgere, su delega dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA**, attività di programmazione e di organizzazione.
- 3.9 Gli associati hanno il dovere di:
- a) osservare le norme statutarie e quanto deliberato dall'UNPLI;
 - b) versare la quota associativa annua stabilita dal Consiglio Nazionale e dall' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** di cui sopra al comma 3.4;
 - c) versare eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea;
 - d) perseguire gli scopi sociali nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA**;
 - e) tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale.
- 3.10 La qualità di associato si perde per:
- a) dimissioni dall'UNPLI;
 - b) scioglimento della Pro Loco;
 - c) esclusione dall'UNPLI per morosità o a seguito di provvedimento disciplinare.
- 3.11 Lo scioglimento di una Pro Loco è accertato dal Consiglio dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA**.
- 3.12 Gli associati morosi, per conservare l'iscrizione all'UNPLI, possono regolarizzare il versamento delle quote pregresse sino ad un massimo di due annualità consecutive. Oltre tale ritardo l'associato moroso è automaticamente escluso dall'UNPLI.
- 3.13 Il provvedimento disciplinare di esclusione di una Pro Loco è adottato dall' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** quando viene accertato:
- a) la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - b) la violazione di norme di legge;
 - c) la violazione dello Statuto dell'UNPLI;
 - d) l'inosservanza delle deliberazioni degli organi dell'UNPLI;
 - e) un comportamento che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente l'UNPLI;
 - f) un comportamento che generi dissidi o discordie fra gli Associati.

- 3.14 Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri, che decide in via definitiva salvo quanto previsto dallo Statuto Nazionale.

Titolo II - STRUTTURA CENTRALE

Art. 4 - ORGANI CENTRALI

- 4.1 Gli Organi centrali dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** sono:
- a) l'Assemblea Regionale;
 - b) il Consiglio Regionale;
 - c) la Giunta Esecutiva, se istituita;
 - d) il Presidente;
 - e) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
 - f) il Collegio Regionale dei Probiviri.
- 4.2 Tutte le cariche elettive all'interno dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** hanno la durata di quattro anni ed allo scadere del quadriennio devono essere rinnovate, anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio stesso.
- 4.3 I componenti degli organi collegiali decadono e non sono più rieleggibili per il mandato in corso qualora non intervengano a tre riunioni consecutive, salvo impedimenti giustificati ed accettati dall'organo di appartenenza.
- 4.4 I componenti del Consiglio, o dei Collegi, come di qualsiasi carica elettiva **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA**, s'intendono automaticamente decaduti se la Pro Loco di appartenenza non risulta in regola con l'affiliazione all'UNPLI, che consenta il diritto di voto.

Art. 5 - ORGANISMI AUSILIARI

- 5.1 Gli Organismi ausiliari sono strumenti che l' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** può istituire per la migliore realizzazione dei propri fini. Essi sono:
- a) i Commissari ad acta;
 - b) le Commissioni;
 - c) i Dipartimenti;
 - d) le Cariche onorarie.

Titolo III - STRUTTURA PERIFERICA

Art. 6 - ARTICOLAZIONI PERIFERICHE

- 6.1 Le articolazioni periferiche dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** che possono essere istituite sono:
- a) i Comitati Provinciali;
 - b) i Consorzi, i Comprensori, i Bacini di Pro Loco;
 - c) altro tipo di strutture periferiche, purché preventivamente approvate dall'UNPLI Nazionale.
- 6.2 I Comitati Provinciali e le altre strutture periferiche, là dove istituiti, dipendono tutti gerarchicamente dall' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA**.
- 6.3 Tutte le Articolazioni periferiche sono tenute all'osservanza del precedente articolo 4.2, nonché delle norme statutarie dell'UNPLI Nazionale e di quelle del presente Statuto a cui devono uniformare la propria normativa interna.
- 6.4 Le Pro Loco associate e le strutture periferiche sono tenute alla puntuale osservanza di tutti gli atti deliberativi dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA**.

Art. 7 - ADEMPIMENTI

- 7.1 L'**UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** invia all'UNPLI Nazionale, in tempi congrui, copia:
- a) della convocazione di ogni Assemblea Regionale;
 - b) del verbale dell'Assemblea Regionale;
 - c) del bilancio di previsione;
 - d) del bilancio consuntivo annuale costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto economico;
 - e) dello Statuto Regionale e dei Regolamenti Regionali, e delle modifiche che vi vengono apportate;
 - f) di ogni altra documentazione richiesta dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia.
- 7.2 La documentazione su citata deve essere inviata, altresì, dalle eventuali strutture subregionali all' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA**.

Titolo IV - ORGANI CENTRALI REGIONALI

Art. 8 - ASSEMBLEA REGIONALE

- 8.1 L'Assemblea Regionale determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA**, in accordo con quelli determinati dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Nazionale.
- 8.2 Le decisioni dell'Assemblea Regionale sono vincolanti per tutti gli associati e per tutte le strutture dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA**.
- 8.3 L'Assemblea Regionale può essere sia ordinaria che straordinaria.
- 8.4 E' di competenza dell'Assemblea Regionale:
- a) approvare le linee programmatiche dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA**;
 - b) discutere sui temi proposti dal Consiglio Nazionale e comunicati ai Comitati Regionali;
 - c) eleggere il Presidente Regionale;
 - d) eleggere i componenti del Consiglio Regionale determinandone il numero, anche ratificando, ove previsto da apposito Regolamento elettorale, le elezioni democratiche dei Consiglieri Regionali da parte delle assemblee locali;
 - e) eleggere i componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
 - f) eleggere i componenti del Collegio Regionale dei Probiviri;
 - g) eleggere i propri rappresentanti alle Assemblee Nazionali e agli Organi Nazionali;
 - h) deliberare la eventuale istituzione delle articolazioni periferiche di cui all'art. 6 determinandone le caratteristiche funzionali e organizzative attraverso uno specifico regolamento;
 - i) approvare le modifiche statutarie proposte;
 - j) esercitare l'opzione per la scelta del sistema di amministrazione;
 - k) decidere l'eventuale scioglimento e liquidazione dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** disponendo circa la destinazione del patrimonio e la nomina dei Commissari liquidatori.
- 8.5 L'Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti di tutte le Pro Loco associate.
- 8.6 L'Assemblea Regionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per determinare le linee programmatiche del prossimo esercizio e per approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, salvo espressa delega al Consiglio Regionale con validità quadriennale, tacitamente prorogabile e revocabile in ogni tempo. Si riunisce in forma elettiva ogni quadriennio per la elezione degli Organi

Regionali e dei Consiglieri Nazionali e dei Delegati alla Assemblea Nazionale a norma dello Statuto dell'UNPLI Nazionale.

- 8.7 L'Assemblea Regionale si riunisce in via straordinaria su iniziativa del Consiglio Regionale o a seguito di richiesta scritta e motivata, con deliberazione di almeno un quarto delle Pro Loco associate.
- 8.8 Nell'Assemblea Regionale è ammessa una delega per ogni associato presente avente diritto al voto.
- 8.9 L'Assemblea Regionale, sia ordinaria che straordinaria e salvo diversa disposizione del presente Statuto, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio e per delega, della metà più uno degli associati o delegati aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.
- 8.10 Le decisioni dell'Assemblea sono valide a maggioranza semplice dei votanti, senza tenere conto degli astenuti.

Art. 9 – CONSIGLIO REGIONALE

- 9.1 Il Consiglio Regionale è formato dal Presidente Regionale eletto e dai Consiglieri eletti dall'Assemblea Regionale, nel rispetto di una rappresentanza complessivamente equilibrata della realtà territoriale e secondo le norme del regolamento di cui all'art. 25.
- 9.2 Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente mediante lettera semplice contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora stabilita per la riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o via e-mail con il maggior preavviso possibile.
- 9.3 Il Consiglio Regionale si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. In quest'ultimo caso la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
- 9.4 La riunione del Consiglio Regionale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
- 9.5 L'Assemblea Regionale, con le maggioranze di cui all'art. 21.2 può deliberare l'adozione del sistema di amministrazione di cui al successivo art. 10, ovvero quello di cui al successivo art. 11.
- 9.6 La variazione di sistema ha effetto dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio in corso alla data dell'Assemblea.

Art. 10 – SISTEMA CONSILIARE

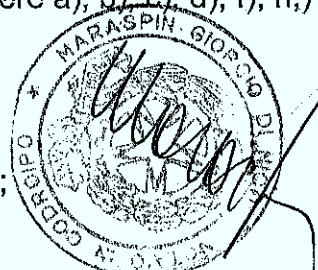
- 10.1 Il Consiglio Regionale esercita tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente Statuto non riservi espressamente ad altri organi dell'Associazione, in via esemplificativa e non tassativa:
- a) indice l'Assemblea Regionale ordinaria e straordinaria con preavviso di almeno 15 giorni, determinandone l'ordine del giorno;
 - b) delibera l'attuazione delle direttive per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea Nazionale e dall'Assemblea Regionale sviluppandone la relativa programmazione;
 - c) determina le linee d'azione che si impongono per nuove esigenze tra un'Assemblea Regionale e l'altra;
 - d) approva i Regolamenti, ad eccezione di quelli riservati alla competenza dell'Assemblea;
 - e) delibera le iniziative di intervento e i comportamenti necessari su tematiche e avvenimenti della regione che vengono, in qualche modo, ad interessare le attività

delle Pro Loco presso le parti politiche, sociali ed eventualmente presso l'opinione pubblica;

- f) propone all'approvazione dell'Assemblea Regionale:
 - i regolamenti di competenza dell'Assemblea;
 - le modifiche statutarie;
 - l'eventuale scioglimento e liquidazione dell' **UNPLI – FRIULI VENEZIA GIULIA**;
 - g) in caso di delega assembleare di cui all'art 8.6, approva il bilancio consuntivo e preventivo salvo che deliberi di sottoporlo comunque all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) determina l'entità della quota associativa annuale di competenza dell' **UNPLI – FRIULI VENEZIA GIULIA**;
 - i) delibera l'ammissione all'UNPLI di nuove Pro Loco associate;
 - j) delibera il commissariamento degli organi direttivi delle strutture sub-regionali o delle Pro Loco associate nel caso di gravi violazioni del presente Statuto, di persistente inerzia, o di gravi inadempienze;
 - k) surroga per eventuali dimissioni o decadenze i propri componenti con i primi dei non eletti fino ad un massimo della metà dei consiglieri: oltre tale numero non sono ammesse altre surroghe, l'intero Consiglio Regionale decade ed il Presidente Regionale convoca l'Assemblea straordinaria elettiva per il suo rinnovo ai sensi dell'art. 9.1;
 - l) istituisce eventuali Dipartimenti e Commissioni di cui ai successivi artt. 16 e 17;
 - m) delibera l'assunzione di personale dipendente e l'affidamento di incarichi professionali;
 - n) stabilisce l'eventuale tipo di rimborsi spese del Segretario Generale o dei componenti del Consiglio o di altri organi;
 - o) dichiara decaduto il Presidente Regionale nei casi previsti dal presente Statuto.
- 10.2 I verbali delle riunioni del Consiglio Regionale sono resi sempre disponibili ai Consiglieri Regionali, ai componenti il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti ed ai componenti il Collegio Regionale dei Probiviri.
- 10.3 Alle riunioni del Consiglio Regionale sono invitati a partecipare senza diritto di voto i Consiglieri Nazionali e gli eventuali Componenti della Giunta Esecutiva Nazionale residenti nel territorio della Regione.

Art.11 – SISTEMA DUALISTICO

- 11.1 Qualora l'Assemblea Regionale opti per l'adozione del sistema dualistico l'amministrazione del Comitato Regionale è ripartita fra le competenze del Consiglio Regionale e della Giunta Esecutiva.
- 11.2 Al Consiglio Regionale sono affidate le funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione ordinaria e straordinaria dell' **UNPLI – FRIULI VENEZIA GIULIA**, in via esemplificativa e non tassativa quelle indicate alle lettere a), b), c), d), f), h,) i), j), k), l), n), o) dell'art. 10.
- 11.3 Spetta inoltre al Consiglio Regionale:
 - a) istituire le Commissioni di cui al successivo art. 16;
 - b) deliberare l'assunzione di personale dipendente;
 - c) eleggere la Giunta Esecutiva.
 - d) in caso di delega assembleare di cui all'art. 8.6, approvare il bilancio preventivo e consuntivo salvo che deliberi di sottoporlo comunque all'approvazione dell'Assemblea.
- 11.4 La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio Regionale, su proposta del Presidente Regionale, anche al di fuori dei propri componenti, ma comunque fra coloro che



siano iscritti da almeno 3 anni ad una Pro Loco associata all' **UNPLI – FRIULI VENEZIA GIULIA**.

- 11.5 La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente dell' **UNPLI – FRIULI VENEZIA GIULIA**, che la presiede, dal Vice Presidente Vicario e da altri componenti fino al raggiungimento di un numero complessivo non superiore alla metà dei componenti il Consiglio Regionale.
- 11.6 La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente con avviso contenente data, luogo, ora ed ordine del giorno inviato ai componenti con un adeguato anticipo; per motivi di urgenza sono consentite convocazioni con preavviso minimo di 12 ore.
- 11.7 La Giunta Esecutiva di norma si riunisce ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente o la metà dei suoi componenti lo ritenga necessario.
- 11.8 La riunione della Giunta Esecutiva è valida con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
- 11.9 I verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva sono resi sempre disponibili ai Consiglieri Regionali, ai componenti il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti ed ai componenti il Collegio Regionale dei Probiviri.
- 11.10 La Giunta Esecutiva:
- a) svolge tutte le funzioni operative di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale;
 - c) delibera su materie di competenza del Consiglio Regionale, in caso di urgenza, sottoponendo le suddette deliberazioni a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione convocata;
 - d) delibera le iniziative di intervento e i comportamenti necessari su tematiche e avvenimenti della regione che vengono, in qualche modo, ad interessare le attività delle Pro Loco presso le parti politiche, sociali ed eventualmente presso l'opinione pubblica;
 - e) assiste ed affianca il Presidente Regionale nello svolgimento delle sue funzioni;
 - f) su proposta del Presidente Regionale affida specifiche deleghe operative ai propri componenti;
 - g) istituisce eventuali Dipartimenti di cui al successivo art. 17;
 - h) delibera il conferimento di incarichi professionali.
- 11.11 Il Consiglio Regionale, su proposta motivata del Presidente o con deliberazione approvata da almeno due terzi dei suoi componenti e motivata da gravi inadempienze, può sfiduciare e dichiarare decaduti uno o più componenti della Giunta Esecutiva.
- 11.12 La decadenza e la cessazione per qualsiasi causa del Presidente determinano la contemporanea decadenza della Giunta Esecutiva.

Art. 12 - PRESIDENTE REGIONALE

- 12.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell' **UNPLI – FRIULI VENEZIA GIULIA** ed ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi delle Pro Loco associate, nel rispetto del presente Statuto. A tal fine si rende interprete della loro funzione e dei loro obiettivi presso le parti politiche, sociali e istituzionali.
- 12.2 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea con la maggioranza semplice dei voti.
- 12.3 Il Presidente può essere eletto per non più di due mandati consecutivi, purché interi, salvo deroga deliberata espressamente dall'Assemblea.
- 12.4 Il Presidente propone al Consiglio Regionale la nomina del Vice Presidente Vicario.
- 12.5 Il Presidente ha i seguenti compiti:
- a) assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività dell' **UNPLI – FRIULI VENEZIA GIULIA** secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea Regionale,

- dando attuazione concreta ai programmi ed alle deliberazioni adottate dal Consiglio Regionale, tramite il Segretario Generale e i servizi da questo dipendenti;
- b) adotta, in caso di comprovata urgenza e gravi motivi, delibere di competenza dell'Organo amministrativo, sottoponendole a ratifica nella prima riunione convocata;
 - c) promuove le attività e le delibere degli Organi centrali, e coordina le attività degli Articolazioni periferiche e degli Organismi ausiliari;
 - d) convoca e presiede il Consiglio Regionale e la Giunta Esecutiva, se istituita, determinando l'ordine del giorno delle riunioni;
 - e) ha facoltà di assistere, in proprio o per delega, alle riunioni delle Articolazioni periferiche e delle Pro Loco associate;
 - f) è responsabile della gestione economica e finanziaria dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA**;
 - g) quale rappresentante legale dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** di fronte a terzi e in giudizio, nomina avvocati e procuratori alle liti, sentito l'organo amministrativo competente;
 - h) può conferire deleghe per lo svolgimento di singoli atti al Vice Presidente o ad altro componente dell'organo amministrativo;
 - i) può invitare alle riunioni del Consiglio Regionale, come esperti e senza diritto di voto, persone estranee a tale organo;
 - l) convoca, su deliberazione del Consiglio Regionale, l'Assemblea Regionale, sia ordinaria che straordinaria, salvo i casi particolari espressamente previsti dal presente Statuto;
 - m) nomina i Commissari ad acta di cui all'art. 18.
- 12.6 In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, fino a un massimo di sei mesi consecutivi, svolge tutte le sue funzioni il Vice Presidente.
- 12.7 In caso di dimissioni, di assenza o di impedimento definitivo ovvero di impedimento di durata superiore a sei mesi consecutivi, il Presidente è dichiarato decaduto dal Consiglio Regionale ed il Vice Presidente convoca entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
- 12.8 Il Consiglio Regionale, con almeno il voto dei due terzi dei suoi componenti e nei casi di gravi inadempienze ai doveri istituzionali o di mancata approvazione del bilancio, indice senza ritardo, se necessario in auto-convocazione, l'Assemblea per trattare la sfiducia e la decadenza del Presidente.
- 12.9 L'Assemblea straordinaria così indetta potrà confermare la fiducia al Presidente o procedere alla elezione del nuovo Presidente Regionale sino alla conclusione del mandato corrente.

Art. 13- COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

- 13.1 Il Collegio Regionale dei Revisori è costituito da tre Revisori effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea fra candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza.
- 13.2 Nella seduta di insediamento, indetta dal Revisore più votato, il Collegio elegge al suo interno il proprio Presidente fra gli effettivi.
- 13.3 Il Collegio dei Revisori ha i seguenti compiti:
- a) vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA**;
 - b) esegue verifiche di cassa e contabili, individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa, evidenziando eventuali scostamenti da quanto preventivamente approvato;
 - c) riferisce, con apposite relazioni collegiali, al Consiglio Regionale;

- d) esprime preventivamente il proprio motivato ed articolato parere in sede di approvazione dei bilanci.
- 13.4 Il Presidente del Collegio è invitato alle riunioni del Consiglio Regionale e della Giunta Esecutiva, se istituita, e vi può partecipare, senza diritto di voto, personalmente o tramite un altro componente del Collegio da lui delegato.
- 13.5 Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritiene necessario. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti effettivi.

Art. 14 - COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

- 14.1 Il Collegio Regionale dei Probiviri si compone di tre componenti effettivi e di due componenti supplenti eletti dall'Assemblea fra candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza.
- 14.2 Nella seduta di insediamento, indetta dal Proboviro più votato, il Collegio elegge nel suo interno il proprio Presidente fra gli effettivi.
- 14.3 Il Collegio Regionale dei Probiviri ha i seguenti compiti:
- a) regola conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia insorta tra gli Organi centrali dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** e tra questi e le Articolazioni periferiche;
 - b) interviene, altresì, nei conflitti tra gli Organi centrali dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** e coloro che rivestono cariche sociali negli stessi e nelle Articolazioni periferiche;
 - c) decide su ogni impugnativa riguardante il rispetto del presente Statuto da parte degli Organi centrali e periferici dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA**.
- 14.4 Il Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri è invitato, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Regionale.
- 14.5 Con apposito regolamento di cui al successivo art. 25 viene determinata la procedura per la presentazione dei ricorsi al Collegio, e il termine massimo per la loro trattazione.
- 14.6 Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti effettivi.

Art. 15 - SEGRETARIO REGIONALE

- 15.1 Il Segretario Regionale è nominato e revocato dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente Regionale anche tra i non Consiglieri.
- 15.2 Il Segretario Regionale esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi degli Organi deliberanti centrali, operando in stretta collaborazione con il Presidente Regionale.
- 15.3 Sono compiti specifici del Segretario Regionale:
- a) svolgere il servizio di Segreteria dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** assistendo alle sedute dell'Assemblea Regionale, del Consiglio Regionale e della Giunta Esecutiva, se istituita, curando la compilazione dei relativi verbali, la loro ordinata conservazione e la messa a disposizione degli aventi diritto nel tempo più breve possibile;
 - b) coordinare gli altri uffici eventualmente istituiti dall' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA**;
 - c) curare i rapporti con la Segreteria Nazionale dell'UNPLI;
 - d) redigere il bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre al Presidente Regionale per la conseguente presentazione all'organo competente ad approvarlo;
 - e) predisporre, in conformità alle direttive del Presidente, il bilancio preventivo per l'esercizio successivo per la conseguente presentazione all'organo competente ad approvarlo;

- f) depositare presso la sede dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA**, a disposizione degli associati, durante i quindici giorni precedenti la riunione dell'organo convocato per approvarlo, ciascun bilancio con i relativi allegati;
- g) inoltrare, subito dopo l'approvazione, all'UNPLI Nazionale i documenti di cui all'art. 7 comma 1.

Titolo V - ORGANISMI AUSILIARI

Art. 16 - COMMISSIONI

- 16.1 Le Commissioni sono istituite a tempo determinato dal Consiglio Regionale che ne determina il numero, la composizione e la durata.
- 16.2 Le Commissioni hanno funzioni consultive e di studio. Delle Commissioni possono far parte, anche in qualità di esperti, sia Soci delle singole Pro Loco associate che persone esterne all' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA**. Il Responsabile di una Commissione deve essere un Consigliere Regionale.

Art. 17 - DIPARTIMENTI

- 17.1 I Dipartimenti sono istituiti dalla Giunta Esecutiva che ne determina il numero e i nominativi dei componenti.
- 17.2 I Dipartimenti hanno funzioni consultive ed operative entro i limiti e sui temi definiti nel programma approvato dal Consiglio Regionale.

Art. 18 - COMMISSARI AD ACTA

- 18.1 I Commissari ad acta sono scelti e vengono nominati dal Presidente Regionale nei casi previsti dal presente Statuto.
- 18.2 Il Commissario ad acta è scelto tra i Consiglieri Regionali.
- 18.3 Il Commissario non può rimanere in carica, di norma, oltre sei mesi, durante i quali ha il compito di svolgere tutte le operazioni necessarie per ripristinare le cariche elettive dell'articolazione periferica o della Pro Loco secondo le norme del relativo Statuto, o per regolarizzare gli altri aspetti per cui è stato nominato.

Art. 19 - QUALIFICHE ONORARIE

- 19.1 Agli ex Presidenti Regionali, come eccezionalmente ad altri componenti dell'UNPLI che hanno rivestito cariche nazionali o regionali, per particolari meriti acquisiti in attività a favore delle Pro Loco, l'Assemblea Regionale, su proposta del Consiglio Regionale, può conferire l'alto riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA**.
- 19.2 Tale riconoscimento viene attribuito per votazione, con una maggioranza dei due terzi dei voti validi espressi, oppure, in caso di conclamata unanimità, per acclamazione.
- 19.3 Il Presidente Onorario e i Consiglieri Onorari devono essere invitati ad assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale.
- 19.4 Il riconoscimento è a vita.
- 19.5 Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** deve essere accettato dall'interessato formalmente per iscritto.
- 19.6 Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** comporta la ineleggibilità a qualsiasi carica elettiva dell'UNPLI a livello nazionale e regionale.

- 19.7 Al Presidente Onorario o al Consigliere Onorario dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** il Consiglio Regionale può affidare incarichi di rappresentanza per particolari e specifiche mansioni.

Titolo VI - NORME GENERALI

Art. 20 - PATRIMONIO SOCIALE

- 20.1 Le risorse economiche, con le quali l' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, sono:
- a) quote associative, nonché contributi delle Pro Loco associate e dei soci di queste;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d) contributi dello Stato, delle regioni, delle province, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi di cessioni di beni e di servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali, occasionali o permanenti, finalizzate al proprio funzionamento, comprese le feste, le raccolte di fondi e le manifestazioni di sorte;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 20.2 I proventi delle attività sono impegnati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali, e non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neppure in forma indiretta.
Eventuali avanzi di gestione sono impiegati per le attività istituzionali statutariamente previste dell'anno successivo. E' altresì vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e/o capitali.
- 20.3 Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di febbraio di ogni anno. Il bilancio consuntivo, costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto economico, deve essere approvato, salvo diversa disposizione di legge, entro il 31 maggio, secondo uno schema conforme approvato dal Consiglio Nazionale dell'UNPLI; potrà inoltre essere redatto il Bilancio Sociale ed ogni altro atto e documento ritenuto utile e funzionale.
- 20.4 Tutti i beni o le attività di proprietà dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio dell'anno e tenuto dalla Segreteria Regionale, debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti, da conservare, unitamente alla relativa documentazione contabile, con gli altri documenti sociali.
- 20.5 L' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** si avvale, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai soci delle proprie associate. Il Consiglio Regionale può prevedere il rimborso delle spese documentate sostenute o altre analoghe indennità.
- 20.6 L' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 21 - MODIFICHE STATUTARIE



- 21.1 Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all'Assemblea Regionale con apposita delibera del Consiglio Regionale, per iniziativa dello stesso o su richiesta di un quarto delle Pro Loco regolarmente associate - acquisito il parere favorevole del Consiglio Nazionale dell'UNPLI -, o su richiesta del Presidente Nazionale dell'UNPLI per adeguamento allo Statuto Nazionale.
- 21.2 L'Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, da fissare almeno 2 ore dopo, con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti validi.
- 21.3 In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, lo Statuto può essere pedissequamente adeguato a quanto previsto da eventuali nuove norme legislative vincolanti, con semplice deliberazione del Consiglio Regionale presa all'unanimità.
- 21.4 Le modifiche al presente Statuto, salvo contraria disposizione di legge, non richiedono necessariamente la forma dell'atto pubblico.

Art. 22 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 22.1 Lo scioglimento dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** deve essere proposto all'Assemblea Regionale dal Consiglio Regionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.
- 22.2 L'Assemblea per lo scioglimento dell' **UNPLI - FRIULI VENEZIA GIULIA** è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti validi.
- 22.3 La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori con i relativi poteri.
- 22.4 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto, risolta ogni pendenza accertata, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, per fini di utilità sociale escludendo, pertanto, qualsiasi riparto fra i soci.

Art. 23 - REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DECADENZA

- 23.1 Ogni Pro Loco può candidare un suo socio ad una carica elettiva regionale secondo quanto specificato nel Regolamento di cui al successivo art. 25 a condizione che:
- a) sia una persona fisica;
 - b) sia nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici;
 - c) non si trovi in stato di conflitto di interessi, concreto ed attuale, con l'UNPLI;
 - d) sia regolarmente iscritto ad una Pro Loco avente diritto di voto a norma del presente Statuto.
- 23.2 Ogni Pro Loco avente diritto di voto a norma del presente Statuto può presentare una sola candidatura ad una carica regionale.
- 23.3 La perdita dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 è causa di decadenza dalla carica.
- 23.4 L'Assemblea Regionale, con apposito regolamento, può prevedere ulteriori casi di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o divieto di cumulo di cariche.

Art. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 24.1 Salvo diversa disposizione del presente Statuto, le riunioni collegiali sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti in seconda convocazione e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza semplice: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

- 24.2 Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono su indicazione del Presidente:
- a) per alzata di mano o per sistemi equivalenti;
 - b) per appello nominale, quando ne faccia richiesta almeno un 1/5 dei votanti.
- 24.3 Tutte le votazioni riferite a persone vanno effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, salvo che in presenza di un unico candidato non si decida altra modalità di votazione.
- 24.4 Alla votazione ed alla elezione a qualsiasi carica dell' **UNPLI – FRIULI VENEZIA GIULIA** possono concorrere solo le Pro Loco associate, che risultino in regola col versamento della quota associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, entro il termine previsto con apposito regolamento e comunque prima della data di svolgimento delle suddette operazioni.
- 24.5 Per l'elezione di organi collegiali le preferenze da esprimere non possono superare la metà dei posti da ricoprire, con arrotondamento all'unità superiore.
- 24.6 Entro la fine del mese di marzo di ogni anno chiunque ricopre una carica sociale regionale è tenuto ad inviare alla Segreteria Regionale una attestazione da cui risulti il permanere dei requisiti di eleggibilità.

Art. 25 - REGOLAMENTI

- 25.1 I Regolamenti dell' **UNPLI – FRIULI VENEZIA GIULIA** sono emanati a cura del Consiglio Regionale e contengono le norme relative alle procedure di elezione e di funzionamento degli Organi centrali, nonché altre norme relative al buon andamento dell'attività dell' **UNPLI – FRIULI VENEZIA GIULIA**.
- 25.2 Le modifiche ai Regolamenti sono deliberate dal Consiglio Regionale, su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.
- 25.3 Sono riservati alla competenza dell'Assemblea:
- a) il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
 - b) il Regolamento elettorale richiamato dall'art. 9.1 del presente Statuto;
 - c) il Regolamento che determina le caratteristiche funzionali e organizzative delle articolazioni periferiche istituite dall' **UNPLI – FRIULI VENEZIA GIULIA**;
 - d) il Regolamento dei casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dall'art. 23.3.

Art. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

- 26.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto dell'**UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D'ITALIA**, alle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 27 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 27.1 Il presente Statuto diventa operante il giorno successivo alla sua approvazione.
- 27.2 Gli Organi Regionali in carica al momento della approvazione dello Statuto concludono regolarmente il loro mandato fino alla scadenza naturale o anticipata.

Flavio Borlino
Raffaele Bortolotti

